

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2020

71^a Seduta

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1928) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore [ORTIS](#) (M5S), rilevando che il provvedimento concerne la conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2020, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera dei deputati. Evidenzia come il decreto-legge in esame detti disposizioni urgenti volte a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Anche a seguito dell'estensione, avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio scorso, fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento proroga inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo e reca disposizioni sul rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza. Limitatamente alle parti di interesse della Commissione Difesa, sottolinea come assuma rilievo l'articolo 1, comma 6, che stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza - DIS, AISE e AISI - possa essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Ricorda che attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta, ai sensi della legge n. 124 del 2007 di disciplina del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Con la modifica introdotta, la durata massima della carica rimane pertanto di quattro anni per il primo incarico, più un massimo di quattro anni successivi, prevedendo al contempo la possibilità che vi siano più provvedimenti successivi di rinnovo dell'incarico, anziché uno solo. Evidenzia come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il titolo del decreto legge in esame sia stato integrato per dar conto delle disposizioni di cui al citato comma 6. Rileva come nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, si evidenzia come la disposizione introduca un elemento di flessibilità

nell'intento di garantire nelle diverse situazioni e possibili contesti, come ad esempio nell'attuale stato di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati di intelligence, così da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale. Fra gli ulteriori aspetti di interesse per la Commissione difesa, segnala altresì la norma sull'avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. L'articolo 1, comma 3, proroga infatti al 15 ottobre 2020 la disposizione di cui all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che prevede la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Sottolinea come tale facoltà di avvalimento sia prevista, eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato nazionale del lavoro per il periodo 2019-2021. Nel dettaglio, rimarca come l'articolo 1, comma 3, proroghi al 15 ottobre 2020 la disposizione dell'articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - richiamato dal numero 33 dell'Allegato 1, cui il predetto comma 3 rinvia - la cui efficacia, nel testo previgente, era prevista fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ricorda come la relazione tecnica al provvedimento evidenzia come la disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Propone infine alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Interviene in sede di discussione generale la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che, nel ricordare la sua recente visita all'*hotspot* di Lampedusa, chiede che la Commissione valuti attentamente le condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare i militari impiegati presso il centro, esposti a un forte rischio sanitario anche in ragione della scarsità di tamponi disponibili.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), per preannunciare il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza, criticando le modalità di proroga dello stato di emergenza e stigmatizzando il metodo con cui il provvedimento è stato approvato alla Camera dei deputati, attraverso il ricorso ad un voto di fiducia.

La presidente [PINOTTI](#), constatato come non vi siano altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.